

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4403

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro della sanità

(BINDI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

(AMATO)

e col Ministro per gli affari regionali

(BELLILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1999

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999,
n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento d'urgenza proposto dispone lo slittamento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, (cosiddetto «sanitometro»), dal 1° gennaio 2000 al 1° gennaio 2001; tale slittamento si rende estremamente indispensabile a causa dei ritardi registrati nella definizione delle modalità attuative e degli ambiti di applicazione dei criteri unificati di va-

lutazione delle condizioni economiche dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e della conseguente impossibilità di procedere alla sperimentazione del nuovo sistema nei tempi previsti. Considerato che la fase sperimentale, oltre a rappresentare una importante novità nel *modus operandi* dell'amministrazione, costituisce un passaggio essenziale per valutare l'impatto della nuova disciplina, è quanto mai opportuno ed assolutamente necessario operare il rinvio.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il decreto-legge in esame non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente.

Il provvedimento non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento comunitario; inoltre non risultano disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

Si ravvisa, peraltro, la necessità di una sua approvazione in via di urgenza, attesa la sua peculiarità.

ALLEGATO

PREVISTO DALL'ARTICOLO 17, COMMA 30,
DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è il seguente:

«1. Le modalità di partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti per le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dall'introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 4, e comunque a partire dal 1° gennaio 2000».

2) Il testo del comma 9 dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è il seguente:

«9. Fino all'introduzione del sistema di esenzione in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, rimangono confermati i criteri di esenzione dalla partecipazione al costo in relazione al reddito definiti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1999.

Disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, di cui al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, al fine di consentirne una migliore definizione delle modalità attuative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: «e comunque a partire dal 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «cui si provvede entro il 31 dicembre 2000».

2. Nel comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «cui si provvede entro il 31 dicembre 2000».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA - BINDI - AMATO - BEL-
LILLO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO